

-5 MAR. 2015



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10019/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 4460

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 04/12/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10019-2012 proposto da:

S S.P.A. C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, VITTORIO PROVERA, giusta delega in atti;

2014

3227

- ricorrente -

contro

GS C.F. X

- intimata -

Nonché da:

GS

C.F.

X

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA MOLINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA STOCCHIERO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

S

S.P.A. C.F. X

, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, VITTORIO PROVERA, giusta delega ^{a margine del ricorso:} in atti ;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 411/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/10/2011 R.G.N. 171/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito l'Avvocato STOCCHIERO NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 settembre 2010 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda proposta da SG contro la s.p.a. S ed intesa all'annullamento del licenziamento intimato il 7 febbraio 2005, alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. Il Tribunale non ravvisava il motivo oggettivo del licenziamento, ossia le ragioni di riorganizzazione aziendale adottate dalla datrice di lavoro.

La decisione veniva confermata con sentenza 12 ottobre 2011 dalla Corte d'appello di Brescia, la quale osservava che le mansioni già assegnate alla G, di addetta al centralino ed alla ricezione, non erano state soppresse ma affidate ad altri lavoratori assunti dopo il suo licenziamento; inoltre non era stata provata l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni del suo medesimo profilo contrattuale, come quelle di addetto alla contabilità, operatore acquisti, addetto spedizioni, addetto al settore personale oppure all'infermeria.

Al contrario vi erano state assunzioni nuove per lavori rientranti nel profilo impiegatizio.

Difficoltà economiche tali da giustificare il licenziamento erano emerse con la redazione del bilancio del 2005 e quindi non potevano essere ^{evidenti} ~~note~~ il 7 febbraio dello stesso anno. Anzi nei mesi immediatamente successivi erano stati assunti due impiegati dello stesso livello della G ed uno di livello inferiore.

Le contrarie deduzioni della società erano tardive in quanto formulate per la prima volta in appello.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. S ed in via incidentale la G. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memorie utrinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Edin Rth.

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ossia l'ultrapetizione, per avere la Corte d'appello deciso in base a fatti non dedotti dall'attrice in giudizio. La Corte avrebbe infatti rinvenuto all'interno del materiale di causa fatti che la parte non aveva rappresentato, pur essendo gravata dall'onere di indicare i posti di lavoro esistenti in azienda e a lei assegnabili onde evitare il licenziamento per motivo oggettivo.

Col secondo motivo la medesima ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111, primo e secondo comma, Cost.; 99, 115, 116, 414 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., prospettando ancora erronea ripartizione dell'onere della prova circa la non utilizzabilità della lavoratrice licenziata.

Col terzo motivo essa riprende la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.

I tre connessi motivi non sono fondati.

Per giurisprudenza di questa corte risalente ormai a decenni l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che abbia intimato un licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva riguarda da un lato la concreta esistenza di quelle ragioni e, dall'altro lato, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita (Cass. 24 marzo 1984 n. 1941, 22 gennaio 1987 n. 583, 27 aprile 1991 n. 4688).

E' possibile che il lavoratore, facendosi parte diligente, indichi il posto di lavoro alternativo a lui assegnabile o alleggi circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo del licenziamento, ma ciò non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 7 luglio 1992 n. 8254) né impedisce il giudice, che in materia è anche dotato di poteri officiosi (cfr. art. 421, commi secondo, terzo, e quarto cod. civ.), di trovare elementi

Roberto Rulli

probatori utili nel materiale ritualmente versato in atti.

Questa iniziativa giudiziale non viola il divieto di ultrapetizione. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per motivo oggettivo la causa petendi è data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, fatti sui quali l'onere probatorio si ripartisce nel modo testé detto, ed al quale la Corte di merito si è esattamente uniformata, rilevando l'assenza di evidenti difficoltà economiche dell'impresa al momento del licenziamento nonché l'assunzione successiva di nuovi lavoratori idonei a svolgere le mansioni della licenziata.

Col quarto motivo la ricorrente principale invoca l'art. 153 cod. proc. civ., censurando la "tardiva produzione in udienza da parte della lavoratrice di attestati e diplomi, poi utilizzati dalle pronunce di merito", tra cui "un attestato di partecipazione ad un corso di contabilità generale risalente a 25 anni prima".

Il motivo non è ammissibile sia per la genericità di indicazione dei documenti che si asseriscono tardivamente prodotti sia per la mancata specificazione di come essi abbiano influito sulla decisione ora impugnata.

Col quinto motivo, invocando gli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., la ricorrente principale critica il modo con cui la Corte d'appello ha ritenuto la fungibilità tra le posizioni lavorative della licenziata e delle persone, di pari capacità professionali, assunte dopo il licenziamento, ma la censura è inammissibile giacché la detta valutazione è rimessa al sovrano apprezzamento dei giudici di merito.

Il ricorso incidentale dev'essere qualificato come condizionato poiché la ricorrente risulta integralmente vincitrice del giudizio di merito. Rigettato il ricorso principale, esso, concernente l'asserita illegittima produzione del libro matricola dell'impresa datrice di lavoro, rimane assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

P Q M

Federico Roubi

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in euro 100,00 oltre ad euro tremilacinquecento /00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2014.

Il Presidente ed estensore

Federico Pontelli

Adriana
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
- 5 MAR. 2015
oggi Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata



CASSAZIONE.NET